



COMUNE DI STINTINO PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA N. 22 DEL 17/07/2023 Settore proponente: Sindaco

OGGETTO: DIVIETO LANCIO IN ARIA DEI PALLONCINI

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- Studi effettuati a livello internazionale, da ultimo lo studio dell'Università di Wales Swansea del Regno Unito, hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini e nastri colorati che li trattengono abbandonati nell'ambiente, ritenuti responsabili dell'80% dei rifiuti trovati nello stomaco di tartarughe marine;
- A causa dell'inquinamento e del pericolo che i palloncini pongono alla vita marina, molti Stati ne hanno vietato i lanci massivi;
- I frammenti di palloncini abbandonati spesso finiscono per essere ingeriti dagli animali marini e terrestri, organismi presenti in natura e diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso;

CONSIDERATO CHE

ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, comma 2, lett. s, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In tale ambito materiale rientra la tutela della fauna selvatica che, secondo il disposto dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 157/1992, costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

CONSIDERATO CHE

la parte IV del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO

altresì che l'art. 192 del D.lgs 152/2006 dispone il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e sottosuolo e che, chiunque violi il divieto di cui sopra "è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido coi proprietari e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa" e che "il Sindaco dispone con Ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";

CONSIDERATA

la volontà di questa Amministrazione a voler incentivare ogni azione volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico e promuovere ogni attività di "conservazione" del territorio;

VISTA la direttiva UE 2019/904 meglio nota "direttiva SUP" (Single Use Plastics) che contempla il divieto di oggetti monouso realizzati completamente o parzialmente in plastica.

VISTE le linee guida del Ministero dell'Ambiente;

VISTA la legge 689/81 ed in particolare gli articoli 13 e 16 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, fermo restando il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, il divieto di utilizzare nastri colorati e palloncini in gomma o materiale simile e riempiti con gas più leggeri dell'aria senza qualsiasi apposizione di un oggetto di peso sufficiente ad impedirne la dispersione nell'aria e/o alla relativa dotazione per contrastare la capacità di sollevamento del palloncino, ciò al fine di evitare che gli stessi, sollevati in aria ricadano poi sul suolo terrestre e marino sotto forma di rifiuto e vengano ingeriti eventualmente dagli animali causandone la morte.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio on-line e diffusa nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità e che la stessa sia trasmessa :

- Alla Prefettura di Sassari ;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Stintino;
- Al comando di Polizia Locale SEDE;
- Al comando della Compagnia Barracellare di Stintino;
- Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Porto Torres

per la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;

AVVERTE

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00), secondo la gravità del fatto, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 6 della legge n. 3/2003;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line di questo Comune oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line di questo Comune.

Il Sindaco
VALLEBELLA RITA LIMBANIA / InfoCamere S.C.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*